



ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI  
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

IL PRESIDENTE

ATTO DELIBERATIVO N. 03/2017 DEL 28 MARZO 2017

**Oggetto: Integrazione Codice Disciplinare A.c.i.s.m.o.m. Comparto e Dirigenza Medica/SPTA**

VISTO il Regolamento Organico per il Personale Dipendente delle strutture sanitarie dell'ACISMOM adottato con atto deliberativo n. 1586 del 4 febbraio 2004 ed approvato con Decreto del Ministero della Salute del 25 marzo 2004 ed in particolare l'art. 17 che demanda la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ACISMOM alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva italiana del personale del comparto sanitario, in relazione al recepimento formale dell'ACISMOM;

VISTA la Delibera di presa d'atto del Commissario Magistrale n. 3/15 del 23 febbraio 2015 nella quale è stato disposto dal 01 febbraio 2015 l'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici della sanità pubblica a tutto il personale dipendente ACISMOM;

VISTI gli art. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 CAPO II del CCNL Integrativo Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 06/05/2010;

VISTI gli art. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 CAPO II del CCNL Integrativo Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa sottoscritto in data 06/05/2010;

VISTI gli art. 13 - 14 - 15 - 16 del CCNL Comparto Sanità del 19 aprile 2004;

VISTO L'art. 6 CAPO III del CCNL Comparto Sanità del 10 aprile 2008;

VISTO il D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della Legge del 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che ha operato profonde modificazioni alla normativa posta dal Dlgs n. 165 del 30 giugno 2001 in materia di responsabilità e procedimento disciplinare nei confronti di personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs n. 116 del 20 giugno 2016, che ha operato profonde modificazioni alla normativa posta dal Dlgs n. 165 del 30 giugno 2001 con particolare riferimento a talune novità introdotte in materia di licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza;



ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI  
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

**RICHIAMATE** le Delibere n. 1 del 09 gennaio 2015 e n. 4 del 13/04/2015 nelle quali unitamente all'adozione dei regolamenti disciplinari rispettivamente del personale di Comparto e della Dirigenza Medica e SPTA, sono stati nominati i componenti dei rispettivi UPD;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere con decorrenza 27/03/2017 ad integrare i regolamenti disciplinari Comparto e Dirigenza in vigore con le nuove disposizioni previste dal D.Lgs 116/2016;

**SENTITO** il Direttore Generale;

Tutto ciò premesso

#### **DELIBERA**

- Di integrare i regolamenti Disciplinari A.c.i.s.m.o.m. adottati con Delibera n. 1 del 09 gennaio 2015 e n. 4 del 13/04/2015 rispettivamente del personale di Comparto e della Dirigenza Medica e SPTA, con la disposizione in allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
- Di pubblicare integralmente la disposizione in allegato sul sito internet istituzionale dell'ACISMOM, precisando che tale pubblicazione vale ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs 165/2001;

La presente delibera verrà trasmessa alla U.O. Affari Generali per l'acquisizione agli atti di ufficio e l'apposizione del numero progressivo con la relativa data.

Riccardo Paternò  
Conte di Montecupo dei Duchi di San Nicola



### ***Integrazione e modifica Codice Disciplinare.***

Si comunica che il 13 luglio 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 116/2016.

Pertanto il Codice disciplinare a suo tempo pubblicato e visibile sul sito web di Acismom, (Comparto e Dirigenza) **viene modificato ed integrato con le norme del D.Lgs. n. 116/2016.**

Si fa presente che le disposizioni contrattuali del predetto codice disciplinare (Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente e non dirigente del Comparto Sanità) che risultano incompatibili con quanto disposto dalle modifiche apportate al DLvo n.165/2001, dal DLvo n.116/2016, **che qui di seguito si riportano non sono più applicabili.**

Si fa, altresì, presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art.55 comma 2 del DLvon.165/1001, la pubblicazione sul sito istituzionale del codice disciplinare e delle successive integrazioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede del lavoro.

Il Direttore generale

Dr.ssa Anna Paola Santaroni

### **DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116**

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (16G00127)  
(GU n.149 del 28-6-2016)

Vigente al: 13-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera s), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies, 55-sexies come successivamente modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 4 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;



Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;  
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' della sanzione irrogata,

purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura dilicenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata, con le modalita' e



nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorita'giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.».

**Art. 2**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 3**

**Disposizione transitoria**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando